

## **DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 27 febbraio 2017, n. 7-60/Leg**

**Regolamento di attuazione degli articoli 10, comma 3, 21, comma 6, 26, comma 13, della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, in materia di corrispettivo per l'affidamento della progettazione di lavori pubblici, di compensi dei commissari esterni all'amministrazione nei concorsi di idee e nei concorsi di progettazione e di sospensione dei pagamenti dell'appaltatore o del concessionario**

(b.u. 7 marzo 2017, n. 10)

### **Art. 1**

*Disposizioni per la progettazione e gli incarichi relativi all'architettura e all'ingegneria nei lavori pubblici*

1. Questo articolo reca la disciplina attuativa dell'articolo 10, comma 3 della legge provinciale n. 2 del 2016, nel rispetto della normativa statale.

2. Ai fini della determinazione del corrispettivo degli affidamenti di progettazioni di lavori pubblici, se il progetto prevede la ripartizione dell'opera in appalti sequenziali, l'onorario della progettazione è costituito dalla somma degli onorari calcolati sull'importo di ciascun lotto. Le spese sono calcolate sul totale degli appalti sequenziali oggetto di ciascun incarico.

3. L'amministrazione aggiudicatrice riporta nella documentazione necessaria per l'affidamento il procedimento adottato per il calcolo dei corrispettivi inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi.

4. Se il progetto prevede la ripartizione dell'opera in appalti sequenziali e in presenza delle condizioni per l'affidamento degli incarichi esterni previste dall'articolo 20 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993), l'amministrazione aggiudicatrice può affidare l'attività di coordinamento della progettazione, consistente nelle funzioni di responsabile di progetto come definito dalla medesima legge provinciale. Per l'attività di coordinamento della progettazione è riconosciuto un corrispettivo ulteriore rispetto a quello previsto dal comma 2. Per la determinazione del corrispettivo sono utilizzate, in relazione alla prestazione richiesta, le voci Qb.I.19, Qb.II.26, Qb.III.08 e Qb.III.10, Qc.I.13, del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016) quando tali voci non sono già riconosciute per la medesima attività.

### **Art. 2**

*Compensi dei commissari esterni all'amministrazione nei concorsi di idee e nei concorsi di progettazione*

1. Questo articolo reca la disciplina attuativa dell'articolo 21, comma 6 della legge provinciale n. 2 del 2016, con riferimento alle commissioni tecniche nei concorsi di idee e nei concorsi di progettazione di lavori pubblici.

2. A ciascun componente delle commissioni tecniche di cui al comma 1, esterno alla pubblica amministrazione, è riconosciuto un corrispettivo quantificato secondo quanto previsto da questo articolo. Sono inoltre riconosciuti IVA e oneri previdenziali, se dovuti, e

rimborso delle eventuali spese di viaggio, vitto e pernottamento, a presentazione dei relativi titoli giustificativi, nei relativi limiti stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 (Compensi ai componenti delle commissioni, consigli e comitati, comunque denominati, istituiti presso la Provincia di Trento).

3. Il responsabile del procedimento determina preventivamente il compenso per ciascun componente della commissione tecnica, moltiplicando il valore stabilito dall'articolo 6, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 e individuato secondo quanto stabilito dal comma 4, per il numero di ore individuato ai sensi dei commi 5 e 6. L'importo risultante è moltiplicato per il numero di offerte da valutare.

4. Nei concorsi di idee si utilizza, per i fini previsti dal comma 3, il valore minimo indicato dall'articolo 6, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016; nei concorsi di progettazione si utilizza il valore massimo indicato dalla medesima lettera.

5. Il numero di ore necessario alla valutazione di ciascuna offerta è individuato nell'atto di nomina della commissione tecnica in base alla complessità della prestazione applicando i valori previsti dalla tabella A, allegata a questo regolamento.

6. La complessità della prestazione è definita:

- a) bassa: se la prestazione ha ad oggetto progetti o idee relativi a opere lineari, senza opere strutturali rientranti nella definizione di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) del regolamento di attuazione della legge provinciale sui lavori pubblici 1993;
- b) media: se la prestazione ha ad oggetto progetti o idee relativi a opere edili ed impianti, non rientranti nella definizione di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) del regolamento di attuazione della legge provinciale sui lavori pubblici 1993;
- c) alta: se la prestazione ha ad oggetto progetti o idee relativi a lavori di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) del regolamento di attuazione della legge provinciale sui lavori pubblici 1993.

7. La commissione tecnica, nella prima riunione, definisce il calendario delle proprie attività, nel rispetto del tempo assegnato ai sensi dell'articolo 18 della legge provinciale n. 2 del 2016, con l'atto di nomina per lo svolgimento dell'incarico e lo comunica al responsabile del procedimento per la relativa autorizzazione, motivando gli eventuali aumenti di ore rispetto al numero di ore individuate nell'atto di nomina. Il responsabile del procedimento procede all'autorizzazione, sulla base di una propria valutazione, nei limiti delle risorse disponibili.

8. Il corrispettivo è calcolato sul numero di ore effettivamente lavorate come risultanti dai verbali, fatto salvo quanto di seguito disposto. Se al termine dei lavori e sulla base dei verbali il numero di ore risulta superiore a quello determinato ai sensi del comma 3 o autorizzato ai sensi del comma 7 le ore in eccesso non sono comunque retribuite. Se il numero di ore risulta inferiore a quello determinato ai sensi del comma 3, a ciascun componente della commissione tecnica è riconosciuto, oltre al compenso per le ore lavorate, un compenso ulteriore di valore pari alla metà della differenza tra il compenso determinato ai sensi del comma 3 e il compenso per le ore lavorate.

### Art. 3

#### *Sospensione dei pagamenti dell'appaltatore o del concessionario*

1. Questo articolo reca la disciplina attuativa dell'articolo 26, comma 13, della legge provinciale n. 2 del 2016, relativamente ai casi di sospensione dei pagamenti all'appaltatore per il mancato pagamento dei fornitori dell'appaltatore e del subappaltatore e dei subcontraenti diversi dal subappaltatore.

2. Nei contratti di appalto e nelle concessioni di lavori, servizi e forniture, costituisce adempimento contrattuale il regolare pagamento da parte dell'appaltatore o del

concessionario delle prestazioni eseguite dai fornitori e dai subcontraenti diversi dai subappaltatori, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e comunicati all'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 26, comma 3 della legge provinciale n. 2 del 2016.

3. Ai fini della comunicazione di cui all'articolo 26, comma 11, della legge provinciale n. 2 del 2016, il fornitore dell'appaltatore o del subappaltatore o il subcontraente dell'appaltatore, come individuati ai sensi del comma 2, inviano all'amministrazione aggiudicatrice e all'affidatario copia delle fatture inevase.

4. Il responsabile del procedimento invita l'appaltatore o il subappaltatore a comunicare le proprie controdeduzioni o a depositare le fatture quietanzate entro un termine non inferiore a 15 giorni; in tale periodo resta comunque sospeso il pagamento dello stato avanzamento lavori successivo.

5. L'amministrazione aggiudicatrice, decorso inutilmente il termine previsto dal comma 4, sospende il pagamento dello stato di avanzamento dell'appalto principale o il pagamento del subappalto per una somma corrispondente al doppio dell'importo delle fatture inevase.

6. L'amministrazione aggiudicatrice procede al pagamento della somma sospesa di cui al comma 5 solo previa trasmissione delle fatture quietanzate da parte del fornitore o dal subcontraente diverso dal subappaltatore o di specifica liberatoria del medesimo.

7. Ai fini dell'emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo, l'Amministrazione aggiudicatrice verifica l'integrale pagamento delle prestazioni dei subcontraenti, comunicati ai sensi dell'art. 26 comma 3 della legge provinciale n. 2 del 2016, mediante acquisizione di una dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale l'appaltatore e gli eventuali subappaltatori dichiarano di aver provveduto all'integrale pagamento dei subcontraenti. La dichiarazione del subappaltatore viene acquisita dall'appaltatore e trasmessa da questo all'Amministrazione aggiudicatrice prima del pagamento a saldo del subappalto.

#### Art. 4

##### *Disposizioni transitorie*

1. L'articolo 1 si applica alle procedure per le quali i bandi o gli avvisi o le lettere d'invito sono pubblicati o inviati dopo la data di entrata in vigore di questo regolamento.

2. L'articolo 2 si applica alle commissioni nominate successivamente alla data di entrata in vigore di questo regolamento.

3. L'articolo 3 si applica alle procedure per le quali i bandi o gli avvisi o le lettere d'invito sono pubblicati o inviati dopo la data di entrata in vigore di questo regolamento.

4. Quando l'amministrazione aggiudicatrice non procede al pagamento diretto del subappaltatore in ragione di disposizioni transitorie, se la prestazione non pagata è stata eseguita nei confronti del subappaltatore, l'amministrazione aggiudicatrice può disporre la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 26 della legge provinciale n. 2 del 2016, dandone contestuale segnalazione ad ANAC.

#### Allegato A

##### *Criteri per il calcolo dei compensi dei commissari esterni all'amministrazione nei concorsi di idee e nei concorsi di progettazione*

| <i>Complessità della prestazione</i> | <i>Concorso di idee</i> | <i>Concorso di progettazione</i> |
|--------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
|--------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|

|              | <i>n. prestabilito di h. /offerta</i> | <i>n. prestabilito di h. /offerta</i> |
|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <i>bassa</i> | 4                                     | 6                                     |
| <i>media</i> | 8                                     | 12                                    |
| <i>alta</i>  | 12                                    | 20                                    |